



COMUNE DI ARDENNO

Provincia di Sondrio

A V V I S O

ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI CON 3 FIGLI MINORI E ASSEGNI DI MATERNITA'

Art. 65, comma 4°, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, e art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, m. 151 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli assegni previsti dalla legge a favore dei nuclei con **almeno 3 figli minori e gli assegni di maternità, ANNO 2011**, vengono concessi dal Comune di residenza ed erogati dall'INPS a seguito di domanda presentata dai cittadini ed a seguito di verifica del diritto.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ANNO 2011

Importo mensile, se spettante nella misura intera € 131,87=

L'assegno è concesso ai nuclei familiari:

- nei quali siano presenti il richiedente, **cittadino italiano** o comunitario, in possesso della **cittadinanza italiana**, residente nel territorio dello Stato, e almeno tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
- aventi risorse economiche non superiori al valore annuo dell'ISE (Indicatore della situazione economica) pari ad **€ 23.736,50=** se riferito a nuclei familiari di **5 componenti**; per i nuclei di diversa composizione il valore ISE sarà riparametrato sulla base di apposita scala di equivalenza.

Le domande di contributo devono essere presentate al Comune di residenza entro il 31 gennaio 2012.

ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2011

Importo mensile, se spettante nella misura intera, € 316,25= x n. 5 mensilità (€ 1.581,25=)

L'assegno spetta alle madri:

- Cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di **carta di soggiorno** (anche il figlio deve essere in possesso della carta di soggiorno), per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo. Per coloro che hanno presentato domanda per la carta di soggiorno, ma ancora non siano riuscite ad ottenerla entro i termini stabiliti dalla legge, la domanda di assegno può comunque essere presentata, allegando la ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno, purchè entro i 6 mesi dal parto. Per maturare l'effettivo diritto all'assegno, la persona dovrà poi presentare al Comune il permesso di soggiorno, anche dopo il termine dei 6 mesi.
- residenti nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica se minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- che non beneficino di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione obbligatoria a carico dell'INPS o di altro Ente Previdenziale, ovvero che beneficino di tutela previdenziale inferiore all'ammontare di € 316,25= mensili (in tal caso può essere richiesta la quota differenziale).
- facenti parti di un nucleo familiare con risorse economiche annue non superiori ad un ISE di **€ 32.967,39=**, se riferito ad un nucleo familiare di **3 componenti**; per i nuclei di diversa composizione il valore ISE sarà riparametrato.

Le domande di contributo devono essere presentate al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del figlio o di ingresso del minore in famiglia.